



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Cristiana Mecca
Tel.: 0971-310 523 / 0971-310 524
FAX: 0971-310 527
E-mail: cristiana.mecca@aspbasilicata.it

Prot. n. 85050

Potenza 10/07/2012

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori Medici di Presidio

Ai Direttori di USIB

Ai Direttori Aree Cure Primarie

Al Direttore
dell'UOC Gestione del Personale

E p.c. Al Direttore
dell'UOC Controllo di Gestione

LORO SEDI

Oggetto = Art 10 LR n 17/2011. Acquisto di prestazioni aggiuntive. Comunicazione.

L'art 10 della L.R. n 17/2011 ha stabilito che la spesa per attività aggiuntive, di cui all'art 55 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza del 08/06/2000 ed alla L n 1/2002, richiesta al personale dipendente degli Enti pubblici del SSR, non deve superare il 70% di quella sostenuta e registrata nel bilancio di esercizio per l'anno 2009.

Tale soglia per l'ASP è pari ad € 2.733.254,398 al netto dei contributi e giusta comunicazione dell'UO Economico Finanziaria del 11.04.202, prot. n 45858.

Si ritiene utile ricordare in questa sede alcune semplici regole che disciplinano l'istituto dell'attività aggiuntiva per la dirigenza e per il personale del comparto alle quali attenersi e che sono certa produrranno, tra l'altro, anche utili economie di spesa.

L'art. 55 comma 2 del C.C.N.L. dell'8/6/2000 della dirigenza medica e veterinaria, integrato dagli artt.14 (c. 1 e 6) e 18 (c. 1) del C.C.N.L. del 3/11/2005, qualifica come attività libero professionale le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti per ridurre le liste di attesa, per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati o in carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di ricoprire i relativi posti.

La prima considerazione utile è che è l'azienda a stabilire, previa valutazione di una serie combinata di fattori organizzativi, logistici, economici e strategici, tutti per natura mutevoli, quali sono le prestazioni che intende acquistare dai propri dirigenti.

Pertanto è necessario, affinché si legittimi il processo contrattuale e la conseguente liquidazione al personale, una manifestazione espressa di volontà da parte della Direzione

Prestazioni aggiuntive



e giammai potrà ritenersi assentita la prosecuzione da una annualità all'altra di un progetto che, per sua natura, deve avere i caratteri della temporaneità e della eccezionalità.

Il secondo rilievo è che le prestazioni, proprio perché "aggiuntive" debbono essere rese al di fuori dell'impegno di servizio - art. 55 comma 1 CCNL 08/06/2000 ed oltre il debito orario ex art. 14 CCNL del 03/11/2005.

Per la verifica del rispetto di tali semplici dettami è necessario, pertanto, istituire ad opera dell'U.O. Gestione del Personale, dei codici di timbratura dedicati che dovranno essere utilizzati dal personale impegnato in progetti di attività aggiuntiva per la registrazione della timbratura all'inizio ed al termine di ogni prestazione ultronea rispetto all'ordinario impegno di servizio.

E' necessario altresì che si verifichi, prima di procedere alla liquidazione dei compensi, l'assolvimento del debito orario mensilmente dovuto da ciascun dipendente, al netto del surplus orario per il quale sono previsti compensi dedicati (es.. straordinario in reperibilità, ecc.) .

Infine ma non da ultimo, è utile ricordare che tali prestazioni sono inibite ai dirigenti medici che hanno optato per il rapporto di lavoro in regime non esclusivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, del CCNL area medico-veterinaria, sottoscritto il 3 novembre 2005. Pertanto non è possibile richiedere prestazioni aggiuntive ai dirigenti in extramoenia e, conseguentemente, procedere alla liquidazioni di somme a titolo di attività libero professionale per tali dirigenti.

Le prestazioni aggiuntive per l'area della dirigenza sono compensate con il riconoscimento di una tariffa, che l'art. 14 del CCNL fissa in €. 60,00 ad ora. La definizione di un tetto massimo per la quantificazione della tariffa oraria operata dal contratto si spiega con la necessità di uniformare i compensi per tali prestazioni a livello nazionale e non muta il regime fiscale già vigente per detti proventi.

I compensi percepiti dai professionisti per attività libero professionale intramoenia, sono considerati ai fini fiscali come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente in base all'art. 47, comma 1, lettera e) del T.U.I.R. - D.P.R. 22/12/1986 n.917 e giusta Circolare del Ministero delle Finanze n.69/E del 25.3.1999.

Tutti i proventi relativi all'attività libero professionale sono assoggettati ad IRAP, da calcolarsi sugli importi effettivamente corrisposti, nella misura del 8,50% indicata dall'art.16 del D. Lgs. 15/12/1997, n.446, per la Regione ove si effettua l'attività e va versata a quella Regione

Una breve considerazione va spesa sui direttori di struttura complessa per i quali l'art. 15 del CCNL 03./11/2005 prevede che sono tenuti ad assicurare la propria presenza in servizio al fine di garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti. senza l'obbligo di orario minimo. E' previsto altresì che il direttore di struttura complessa provveda ad articolare e correlare il proprio tempo lavoro all'orario degli altri dirigenti come attesta il riferimento all'art. 14 contenuto nel comma 1 della disposizione in esame.



L'A.R.A.N. in merito si è pronunciata con la nota circolare n. 19 luglio 2006 - Prot. 6464, sottolineando la necessità che il direttore di struttura complessa, con modalità condivise con le aziende, documenti la pianificazione della propria attività istituzionale e delle proprie assenze nonché dei giorni ed orari dedicati alla libera professione, al fine di rendere del tutto trasparenti le modalità delle proprie prestazioni lavorative. Va da se che in caso di acquisto di prestazioni aggiuntive da un direttore di struttura complessa quest'ultimo sarà tenuto comunque alla timbratura con codice differenziato e a rendicontare non tanto l'assolvimento del debito orario ma dei volumi prestazionali concordati.

Capitolo a parte meritano le prestazioni aggiuntive richieste al personale di comparto.

Ai sensi delle Leggi n. 1/2002 e n. 120/2007 i collaboratori professionali infermieri e i tecnici di radiologia possono prestare attività libero professionale nella forma dell'attività aggiuntiva.

L'azienda può utilizzare in via prioritaria le prestazioni aggiuntive per garantire standard assistenziali nei reparti di degenza, in caso ad esempio di carenza di organico e l'attività delle sale operatorie.

Le categorie tassativamente ammesse dalla norma sono gli infermieri ed i tecnici sanitari di radiologia medica, dipendenti dell' Azienda ed in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi, esenti da limitazioni anche parziali o da prescrizioni alle mansioni, non beneficiari, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione a qualsiasi titolo dell'orario di servizio.

Pertanto è necessario che sussistano quattro distinte condizioni affinché il personale di comparto possa essere ammesso a rendere prestazioni aggiuntive:

- 1) Essere collaboratori professionali infermieri o tecnici di radiologia medica.
- 2) Essere dipendenti dell'Azienda in servizio da almeno sei mesi e con rapporto di lavoro a tempo pieno. Ciò esclude automaticamente sia i neo assunti sia il personale in part-time, sia i comandati. Nulla è detto in merito alla natura del contratto che, pertanto, può essere anche a tempo determinato, purché sussistano gli altri requisiti.
- 3) Non avere limitazioni anche parziali all'espletamento dell'incarico, quali ad esempio quelle comminate dal medico competente all'esito della visita periodica o a seguito di infortuni o all'atto dell'assunzione (es. il divieto di effettuare turni notturni o prolungati, di sollevare carichi, di avere contatti con determinate sostanze o luoghi, ecc...).
- 4) Non essere beneficiari nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva di istituti che comportano la riduzione a qualsiasi titolo dell'orario di servizio. A titolo meramente indicativo e non esclusivo possono essere ricompresi in tale



categoria i così detti permessi per il diritto allo studio, i permessi ex L. 104/1992 per assistere un portatore di handicap grave o in quanto portatore di handicap grave, i permessi ex D. Lgs. 151/2001 a tutela della maternità e della paternità, le assenze per infortunio, ecc....

I costi riconosciuti dall'Azienda per tale attività non sono imputabili ai fondi contrattuali sui quali, al contrario, grava la spesa sostenuta per lo straordinario richiesto ed effettuato da tale personale.

Anche in questo caso valgono le considerazioni sopra svolte in merito alla obbligatorietà che tali prestazioni vengano rese e registrate al di fuori dell'impegno di servizio, con l'utilizzo di un codice di timbratura dedicato e che le liquidazioni consumino la preventiva verifica dell'assolvimento del debito orario, che sempre ed in ogni caso debbono escludere le ore rese in surplus già diversamente retribuite (es. : lo straordinario).

Tanto premesso si rappresenta che i provvedimenti di liquidazione che non dovessero tener conto della disciplina sopra esposta, mi auguro in maniera sintetica e chiara, potrebbero risultare viziati e comportare, ove non fossero stati consumati tutti i necessari passaggi prodromici alla liquidazione, anche un possibile danno patrimoniale per l'Azienda.

Questa Direzione sta valutando le proposte di acquisto di prestazioni aggiuntive pervenute fermo restando l'obbligo normativamente imposto dall'art 10 della L.R. n 17/2011 di contenere la spesa nel limite massimo del 70% di quella sostenuta e registrata nel bilancio di esercizio per l'anno 2009.

Cordiali saluti.

Il Direttore Amministrativo
Drsa Cristiana Mecca